

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2006, n. 0399/Pres.

Regolamento di cui all'articolo 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa e di entrata⁽¹⁾ in forma dematerializzata.

(1) Aggiunte parole da art. 1, c. 1, DPREg. 6/6/2007, n. 0171/Pres. (B.U.R. 13/6/2007, n. 24).

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa e di entrata⁽¹⁾ in forma dematerializzata.

2. Ai fini del presente regolamento i titoli di spesa di cui al comma 1 sono:

- a) ordini di pagare emessi dai Direttori di servizio ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere d) ed f) del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), definitivamente convalidati dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie;
- b) ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa emessi, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 277/2004, dai Direttori di servizio della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie preposti all'esercizio di controllo interno di ragioneria, quali ordinatori secondari della spesa;
- c) ordinativi secondari e buoni di prelevamento emessi dai funzionari delegati dell'Amministrazione regionale.

2 bis. Ai fini del presente regolamento i titoli di entrata di cui al comma 1 sono gli ordini di riscossione emessi dai Direttori di servizio competenti della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.⁽²⁾

3. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuate dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, ferma restando la responsabilità del dirigente competente alla spesa.

4. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2, lettera c) sono effettuate dal funzionario delegato.

4 bis. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2 bis sono effettuate dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.⁽³⁾

5. Le transazioni di cui ai commi 3, 4 e 4 bis⁽⁴⁾ sono effettuate con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati.

6. Il mandato informatico, che tiene luogo dei titoli di spesa e di entrata⁽⁵⁾ cartacei, è costituito dagli stessi elementi, con esclusione degli importi in lettere, ed è integrato con gli elementi richiesti dagli standard dei mandati informatici in conformità alle linee guida dettate dal Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) reperibili sul sito Internet del CNIPA all'indirizzo www.cnipa.gov.it.

7. I mandati informatici non hanno corso se non recano la firma del dirigente della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie preposto al controllo interno o del funzionario delegato all'uopo designato.

7 bis. Gli ordini di riscossione informatici non hanno corso se non recano la firma del dirigente della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie di cui al comma 2 bis.⁽⁶⁾

(1) Aggiunte parole da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres. (B.U.R. 13/6/2007, n. 24).

(2) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres.

(3) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres.

(4) Sostituite parole da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres.

(5) Aggiunte parole da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres.

(6) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. f), DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres.

Art. 2 (Firma digitale)

1. Con le transazioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 4 bis, i titoli di spesa e di entrata sono inseriti in un sistema informatico, detto "sistema di firma", ai fini della sottoscrizione con firma digitale.⁽¹⁾

2. Con l'apposizione di un'unica firma digitale può essere sottoscritto un singolo mandato informatico oppure un gruppo di mandati informatici opportunamente selezionati. In ogni caso il sistema di firma rappresenta gli elementi di ciascun mandato cui la firma si riferisce.

3. A seguito della sottoscrizione con firma digitale il mandato informatico è reso disponibile automaticamente e immediatamente per il sistema informativo del Tesoriere regionale.

4. Il colloquio tra la Regione e il Tesoriere regionale avviene unicamente tramite scambio di messaggi codificati e firmati.

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres. (B.U.R. 13/6/2007, n. 24).

Art. 3

(Annullamento del mandato informatico)

1. Il mandato informatico già sottoscritto con firma digitale può essere annullato fino al momento in cui il Tesoriere regionale non provvede al relativo pagamento.

2. Se si deve procedere all'annullamento del mandato, il firmatario del mandato trasmette per via telematica al tesoriere il blocco del mandato, con l'indicazione di tutti gli elementi contenuti nello stesso.

3. Il tesoriere, qualora non abbia già provveduto al pagamento, autorizza l'annullamento del mandato con la restituzione di evidenza informatica.

4. Qualora il titolo sia già stato pagato, l'evidenza informatica contiene il diniego all'annullamento del mandato.

5. L'annullamento del mandato nelle scritture contabili dell'Amministrazione regionale può avvenire soltanto con il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che lo hanno convalidato.

Art. 3 bis

(Annullamento dell'ordine di riscossione informatico)⁽¹⁾

1. L'ordine di riscossione informatico già sottoscritto con firma digitale può essere annullato in qualsiasi momento nel corso del medesimo esercizio finanziario.

2. Se si deve procedere all'annullamento dell'ordine di riscossione, il firmatario dell'ordine trasmette per via telematica al tesoriere il blocco dell'ordine di riscossione informatico, con l'indicazione di tutti gli elementi contenuti nello stesso.

3. Il tesoriere autorizza l'annullamento dell'ordine con la restituzione di evidenza informatica.

(1) Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 6/6/2007, n. 0171/Pres. (B.U.R. 13/6/2007, n. 24).

Art. 4

(Mandati informatici relativi alla corresponsione di emolumenti al personale ed agli Amministratori regionali)

1. I mandati informatici che riguardano la corresponsione degli emolumenti al personale regionale in servizio e in quiescenza, nonché al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa del documento tecnico di specificazione allegato al bilancio e riportano il totale degli importi lordi, degli importi netti e delle ritenute applicate.

2. Il soggetto titolare ad emettere i titoli di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette al Tesoriere regionale in forma cartacea o informatica l'elenco dei beneficiari distinto per ciascun titolo di spesa e con riferimento ai singoli capitoli di spesa.

Art. 5
(Clausola di salvaguardia)

1. In caso di malfunzionamento del sistema di colloquio tra la Regione e il Tesoriere regionale, per i soli pagamenti indifferibili ed urgenti il dirigente della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie competente o il funzionario delegato trasmettono al Tesoriere regionale copia cartacea dei titoli di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, debitamente firmati con firma autografa ed accompagnati da una richiesta scritta di effettuazione del pagamento del titolo di spesa.

2. Il Tesoriere regionale è tenuto ad anticipare i pagamenti di cui al comma 1.

3. Dopo il ripristino del collegamento tra i sistemi, il titolo di spesa sarà inserito nel sistema "di firma" ai fini dell'apposizione della firma digitale del dirigente competente o del funzionario delegato.

Art. 6
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 7
(Norme transitorie)

1. Gli adempimenti del Tesoriere regionale derivanti dall'introduzione del mandato informatico sono regolati con atto aggiuntivo alla Convenzione di tesoreria n. 92497 stipulata tra la Regione e UniCredit Banca S.p.A. in data 27 dicembre 2002 e approvata con decreto 1868/FIN.PATR: del 27 dicembre 2002.

Art. 8
(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.